

**MM no. 18/2022**Oggetto:**Approvazione delle modifiche del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti**

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Introduzione

Come tutti ricorderete in data 5 luglio 2022 il lodevole Consiglio comunale all'unanimità ha approvato le modifiche degli articoli 20 e 29 cpv. 4 del Regolamento, le modifiche apportate all'allegato no. 1 Tariffario - tassa base (categorie e tassa al punto) e le tasse proporzionali alla quantità (punti 2.3 e 2.4).

La decisione del CC regolarmente cresciuta in giudicato è stata trasmessa alla SEL per l'approvazione di sua competenza. Con decisione del 19 settembre 2022 la SEL ha approvato le modifiche ad eccezione del punto 2.3 dell'allegato 1 (ingombranti). La non approvazione del punto 2.3 è da ricondurre al preavviso negativo dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del DT, il quale ha giudicato il sistema proposto di riscossione delle tasse all'utenza per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti ingombranti non sufficientemente rispettoso del principio della causalità, e pertanto non applicabile.

I rifiuti ingombranti – nuova proposta

In merito ai rifiuti ingombranti, il Municipio ha deciso di introdurre una tassa proporzionale al volume, da applicare ai rifiuti ingombranti. Ciò, come già indicato nel MM 9/2022, permetterà di contenere l'ammontare della tassa base e di perseguire il principio di causalità. A fine anno 2023 si valuteranno comunque eventuali correttivi da apportare e se necessario sarà sottoposta al CC un'ulteriore modifica del regolamento.

Si tratta di un tributo in funzione del volume - ogni 2 mc di materiale fino a un massimo di 6 mc, che ha già ottenuto il preavviso favorevole da parte dell'Ufficio rifiuti del DT, e meglio:

1. La tassa sui rifiuti ingombranti (forchetta a cui si aggiunge l'IVA) e stabilità come segue:

- depositi da 0 mc a 2 mc da fr. 7.- a fr. 15.-
- depositi da 2 mc a 4 mc da fr. 15.- a fr. 23.-
- depositi da 4 mc a 6 mc da fr. 23.- a fr. 32.-

Per quantitativi superiori a 6 metri cubi, gli utenti devono rivolgersi a un'impresa di smaltimento autorizzata, che provvederà pure direttamente alla fatturazione.

2. Aperture speciali fuori orario, previa autorizzazione e solo in casi eccezionali, se debitamente giustificati, viene prelevato un supplemento di fr. 50.- per apertura (max 1 ora).

Vista la metodologia proposta, l'obiettivo del sistema rimane sempre quello di incentivare l'utenza verso una serie di nuove abitudini. Per l'utenza si tratterà di sfruttare bene i volumi massimi previsti (2, 4 e 6 mc), recandosi in modo razionale al luogo di scarico evitando di accedere con quantitativi irrisori, il tutto così da generare meno traffico d'auto e per l'eco-centro. Anche le operazioni di incasso sono semplificate con l'emissione di etichette da acquistare presso la Cancelleria comunale e l'Ufficio tecnico comunale prima di recarsi al centro oppure direttamente all'eco-centro tramite l'applicazione TWINT. Il controllo degli incassi sarà garantito dal numero di ticket emessi.

Base legale - modifica dell'Allegato 1, punto B e punto 2.3 tassa raccolta ingombranti

2.3 Tasse raccolta ingombranti

1. La tassa sui rifiuti ingombranti (a cui si aggiunge l'IVA) e stabilità come segue:

- depositi da 0 mc a 2 mc da fr. 7.- a fr. 15.-
- depositi da 2 mc a 4 mc da fr. 15.- a fr. 23.-
- depositi da 4 mc a 6 mc da fr. 23.- a fr. 32.-

Per quantitativi superiori a 6 metri cubi, gli utenti devono rivolgersi a un'impresa di smaltimento autorizzata, che provvederà pure direttamente alla fatturazione.

2. Aperture speciali fuori orario, previa autorizzazione e solo in casi eccezionali, se debitamente giustificati, viene prelevato un supplemento di fr. 50.- per apertura (max 1 ora).

Ulteriore modifica all'allegato 1 - tassa base per le residenze secondarie

Con la modifica si propone di codificare quello che da tempo si applica nella pratica, nel senso che i cittadini domiciliati che pagano la tassa base per la residenza primaria non devono versare una seconda tassa base per la residenza secondaria da loro utilizzata. Se invece il cittadino domiciliato affitta a terzi la residenza secondaria, la tassa base è dovuta.

Visto quanto precede si specifica nell'allegato 1 che la tassa base per le residenze secondarie concerne unicamente le residenze secondarie utilizzate da persone non domiciliate.

In virtù dell'articolo 32a LPAmb vengono rimosse le seguenti tasse:

1. **Tassa base (costo al punto): fr 90.- (minimo) fr. 150.- (massimo)**

	Unità di costo	
	Minima	massima
A. Economia domestica		
- persona singola	0,5	1
- 2 o più persone	1.5	2
B. Residenze secondarie non domiciliati	1.5	2
C. Uffici (numero persone)	1	5
D. Commerci e negozi (numero persone)	2	10
E. Grandi magazzini (mq)	10	60
F. Industria e artigianato (numero persone)	2	20
G. Alberghi (numero letti)	5	50
H. Alberghi*, Ristoranti, Bar (posti a sedere)	2	20
I. Ospedali e case di cura (posti letto)	10	60
L. Scuole (numero allievi)	10	20
M. Aziende agricole (numero UBG)	1	5
N Alloggi messi a disposizione dai privati (numero letti)	2 1.5*	5

*Il ritocco alla categoria N da 2.5 a 1.5 è stato raccomandato dal Sorvegliante dei prezzi del DEFR¹.

Modifica art. 27 cpv. 3

Il Municipio fissa, sulla base dei consuntivi e del preventivo e tramite Ordinanza l'ammontare della tassa (costo al punto) e delle tasse proporzionali alla quantità o al volume per i rifiuti non raccolti dal CNU. L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente la copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

¹ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Nella tabella comparativa che segue, in colore nero è indicato l'articolo attuale, in colore rosso le proposte di modifica e dove è barrato si propone l'abrogazione.

Art. 27 cpv. 3 obbligo della tassa, imposizione 3. Il Municipio fissa, sulla base dei consuntivi e del preventivo e tramite Ordinanza l'ammontare della tassa (costo al punto). L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente la copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.	Art. 27 cpv. 3 obbligo della tassa, imposizione 3. Il Municipio fissa, sulla base dei consuntivi e del preventivo e tramite Ordinanza l'ammontare della tassa (costo al punto) e delle tasse proporzionali alla quantità o al volume per i rifiuti non raccolti dal CNU . L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente la copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
---	--

Commento: anche per le tasse proporzionali alla quantità o al volume per i rifiuti non raccolti dal CNU, il Municipio tramite ordinanza fissa l'ammontare delle tasse.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto del preavviso del Sorvegliante dei prezzi del DEFR, si invita il Consiglio comunale a voler

d e l i b e r a r e

1. È approvata la modifica all'art. 27 cpv. 3 del Regolamento.
2. Sono approvate le modifiche apportate all'allegato no. 1 – Tariffario - tassa base (punto B - residenze secondarie e punto N – alloggi messi a disposizione dei privati) e la tassa proporzionale alla quantità (punto 2.3) che sono parte integrante del Regolamento per la gestione dei rifiuti.
3. Le modifiche entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali, di principio il 1.1.2023.

Con stima.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
C. Nastasi A. Pedrini

Approvato con ris. mun. 474/2022 del 25 ottobre 2022

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni